

# Il regolamento End of Waste sui rifiuti da C&D

**Aspetti normativi**

6 dicembre 2022

**Avv. Valentina Mingo**

## ■ Il ruolo dell'edilizia nell'economia circolare

- ❖ I rifiuti da costruzione e demolizione hanno un ruolo cruciale nella transizione all'economia circolare perché:
  - ✓ Sono il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti a livello nazionale (circa il 47,5%) ed europeo (circa il 35%)!
  - ✓ A livello europeo sono stabiliti importanti obiettivi in termini di recupero: il 70%!
- ❖ Il PNRR assegna oltre la metà delle risorse ad interventi che impattano sul settore delle costruzioni e di queste oltre il 60% concorre alla transizione ecologica.

## ■ L'End of waste come leva per la transizione all'economia circolare

- ✓ **La cessazione della qualifica di rifiuto rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare i materiali**
  - **Sotto il profilo ambientale:** favorisce la sostituzione delle materie prime con materiali e sostanze derivate dai rifiuti, riducendo lo spreco delle risorse naturali.
  - **Sotto il profilo economico:** crea le condizioni di mercato per agevolare questa «sostituzione»;
- ✓ **Un rifiuto che cessa di essere tale è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti a livello nazionale ed europeo**

## ■ Il decreto end of waste dei rifiuti inerti

- Firmato il 15 luglio, poi ri-firmato il 27 settembre, pubblicato in GU il 20 ottobre, entrato in vigore il 4 novembre.....
- Si compone di 8 articoli e 3 allegati
- Prevede un periodo transitorio di 180 giorni dall'entrata in vigore

E poi c'è la fase di monitoraggio.....

## ■ Ambito di applicazione

art. 1

### A quali rifiuti inerti si applica?

- ❖ Ai rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 EER e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1
- ❖ Ai rifiuti inerti di origine minerale non appartenenti al capitolo 17 EER e indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento
- ❖ **Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.**

### E i rifiuti che non sono ricompresi?

- ❖ Sono soggetti al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/ 2006.

## ■ Le principali definizioni

## art. 2

- ❖ **aggregato recuperato**”: i rifiuti inerti oggetto del regolamento che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
- ❖ **“lotto di aggregato recuperato”**: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
- ❖ **“produttore di aggregato recuperato” o “produttore”**: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato ;
- ❖ **“dichiarazione di conformità”**: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato, di cui all’articolo 5;
- ❖ **“autorità competente”**: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

## ■ Le condizioni tecniche e gli scopi specifici

artt. 3-4

❖ I rifiuti inerti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se:

▪ Sono rispettati i criteri e le condizioni dell'Allegato 1

▪ Sono utilizzati per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2

- Procedura di accettazione;
  - Processo di lavorazione;
  - Requisiti di qualità
  - Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE
- 
- Individuazione degli scopi;
  - Definizione norme tecniche per l'utilizzo

## ■ I criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto art. 3 allegato 1

### Verifiche sui rifiuti in ingresso:

- ❖ È sufficiente il controllo visivo, con esame della documentazione, solo qualora se ne ravveda la necessità si effettueranno controlli supplementari.
- 
- ❖ Però **serve un sistema in grado di verificare** che i rifiuti corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento (es. imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001).
  - ❖ Il sistema deve prevedere la predisposizione di una **procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate**

## I contenuti del sistema di controllo

art. 3 allegato 1

Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- ❖ **esame della documentazione** da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento (almeno biennale!);
- ❖ **controllo visivo** del carico di rifiuti in ingresso;
- ❖ **accettazione** di tali rifiuti solo in caso di esito positivo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo;
- ❖ **pesatura e registrazione dei dati** relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- ❖ **stoccaggio separato dei rifiuti non conformi** in area dedicata;
- ❖ **messa in riserva dei rifiuti conformi** nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- ❖ **movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato** realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento (almeno biennale);
- ❖ **svolgimento di controlli supplementari**, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

## ■ Il processo di lavorazione minimo

art. 3 allegato 1

- ❖ Il **processo di trattamento e di recupero** avviene mediante **fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse**, quali, a mero titolo esemplificativo:
  - la macinazione,
  - la vagliatura,
  - la selezione granulometrica,
  - la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
- ❖ Il **processo di recupero**, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di **tutte o alcune di queste fasi**, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti.
- ❖ Durante la **fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione** presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione **non siano miscelati**.
- ❖ In attesa del trasporto al sito di utilizzo, **l'aggregato recuperato** è depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

## ■ La dichiarazione di conformità

## art. 5

- ❖ Il **produttore del rifiuto** è responsabile della corretta **attribuzione dei Codici dei rifiuti** e delle **caratteristiche di pericolo dei rifiuti**, nonché della compilazione del **FIR**
- ❖ Il **produttore di aggregato recuperato** è responsabile del **rispetto dei criteri** stabiliti che deve attestare con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47 DPR 445/2000)
- ❖ La **dichiarazione sostitutiva** va redatta per **ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto**, secondo il modulo di cui all'Allegato 3
- ❖ Il **produttore di aggregato recuperato** deve inviarne copia all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente.
- ❖ Il **produttore di aggregato recuperato** conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione sostitutiva (anche in formato elettronico).
- ❖ Il **produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, **un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato**, in conformità alla norma UNI 10802.

- ❖ Il **produttore di aggregato recuperato** applica un **sistema di gestione della qualità** secondo la norma **UNI EN ISO 9001** certificato.
- ❖ Deve comprendere **procedure operative** per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri stabiliti, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.
- ❖ Le **imprese registrate** ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e **le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001**, non devono conservare, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione sostitutiva.

Entro **180 giorni** dalla data di entrata in vigore, **acquisiti i dati di monitoraggio** relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE **valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto** per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa

- ❖ **Ai fini dell'adeguamento** ai criteri del regolamento, il **produttore**, entro **180 giorni** dalla data di entrata in vigore, presenta all'autorità competente:
  - ✓ **un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006**, indicando la quantità massima recuperabile,
  - ✓ **o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa.**
- ❖ **Per le procedure semplificate** continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto 5 febbraio 1998 relative ai **limiti quantitativi previsti dall'allegato 4**, **le norme tecniche di cui all'allegato 5**, nonché i **valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.**
- ❖ **Nelle more dell'adeguamento** i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa.